

O.d.G. del 23/12/2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 8

Deliberazione n° 102 /2010

del 23.12.2010

OGGETTO DELLA PROPOSTA

INDIRIZZI IN MATERIA DI LAVORO STRAORDINARIO.

Ufficio proponente:

ALLEGATI/NOTE (in copia):

1)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- la proposta di bilancio regionale di previsione 2011 approvata in data 08/12/2010 dalla Giunta Regionale Pugliese contiene tagli dei trasferimenti destinati al settore del trasporto pubblico locale di circa 43 milioni di €;
- non è al momento definita la misura in cui tale riduzione delle compensazioni destinate all'esercizio dei servizi minimi regionali, conseguenti ai tagli operati ai trasferimenti statali destinati alle regioni, inciderà sui trasferimenti destinati alle singole aziende operanti nel trasporto pubblico su gomma;
- si rende già da ora necessario intervenire per assorbire i minori introiti regionali con una riduzione dei costi di gestione e con l'incremento delle altre voci di ricavi (riduzione dell'evasione, possibili incrementi di tariffe, ecc.);
- relativamente ai costi di gestione, nel bilancio d'esercizio 2009 della Società sono stati consuntivati costi per prestazioni straordinarie per un importo complessivo di circa € 934.000,00, a titolo di soli oneri diretti;
- il dato del bilancio dell'esercizio 2010 è destinato a lievitare ulteriormente, pur a fronte di una sostanziale invarianza dei servizi offerti e di una riduzione della forza media di personale, nei primi nove mesi dell'anno, di poche unità rispetto al dato del precedente esercizio;
- le motivazioni del ricorso alle prestazioni straordinarie sono rappresentate, in buona parte, dall'elevato numero di giornate di mancate prestazioni, dovute a malattie, infortuni, permessi retribuiti, permessi ex legge 104/91, permessi sindacali, ecc;
- ulteriore fattore di crescita delle ore di prestazioni straordinarie, relativamente al personale di guida, è individuabile nell'elevato numero di conducenti divenuti inidonei, in via temporanea o definitiva, allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale rivestito, che si è incrementato di anno in anno, riducendo di converso il numero degli operatori di esercizio idonei alla guida in linea;

Considerato che:

- occorre individuare tutte le misure aventi riflessi nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, anche attraverso la rivisitazione di accordi sindacali aziendali, se del caso, al fine di ricondurre il ricorso alle prestazioni straordinarie a livelli segnatamente più contenuti, realizzando economie di bilancio che, almeno in parte, potranno anche essere destinate al finanziamento degli accordi aziendali in materia di premio di risultato in favore del personale, in analogia a quanto già attualmente previsto per il progetto riguardante il personale amministrativo;
- per realizzare tale obiettivo è necessario interessare la dirigenza aziendale ed i quadri affinché siano individuate, in ogni reparto aziendale, le soluzioni organizzative ottimali per conseguire, già nel breve periodo, incrementi di produttività che si traducano in riduzione del numero di ore di lavoro straordinario;

Rilevato che:

- gli artt. 4 (*durata massima dell'orario di lavoro*) e 5 (*lavoro straordinario*) del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (*Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro*) disciplinano l'obbligo, per le aziende, di non superare il limite massimo di 48 ore di lavoro settimanale, comprese quelle di lavoro straordinario (computate come media nell'arco di massimo quattro mesi) e di 250 ore di lavoro straordinario nel corso di ciascun anno, pena l'irrogazione di sanzioni;
- il comma 5 dell'art. 17 del citato decreto legislativo prevede che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta, tra gli altri, di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;

Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti _____

DELIBERA

- 1] Di attribuire ai dirigenti ed ai funzionari delle varie aree aziendali un budget di spesa per l'esecuzione di lavoro straordinario da parte del personale dei vari settori aziendali, pari al 50% degli oneri che saranno consuntivati, per ciascuna delle Direzioni aziendali, al medesimo titolo, nel bilancio d'esercizio 2010;
- 2] Di richiedere ai dirigenti e ai quadri aziendali l'individuazione delle misure di intervento nell'organizzazione aziendale finalizzate ad ottenere la suddetta riduzione senza significative contrazioni degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi offerti alla clientela;
- 3] Di stabilire che in nessun caso sarà possibile autorizzare i lavoratori, che non siano classificabili come personale direttivo o altro personale avente potere di decisione autonomo, ai sensi del citato art. 17 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario che determini:
 - a) Il superamento del numero di ore complessive individuali annuali di 250 di tali prestazioni;
 - b) Il superamento del limite massimo individuale di 48 ore di lavoro settimanale, comprese quelle di lavoro straordinario (computate come media nell'arco delle 17 settimane previste dal CCNL);
- 4] Di stabilire che, ai fini dei limiti di cui al punto 3] è individuato come personale direttivo quello che

riveste profili professionali aventi parametri retributivi pari o superiori a 205;

- 5] Di autorizzare per il restante personale il ricorso alle prestazioni straordinarie in misura maggiore rispetto ai suddetti limiti, esclusivamente attraverso la compensazione di tali eccedenze con riposi compensativi, previo adeguato confronto con le Organizzazioni sindacali aziendali e con il preventivo consenso da parte dei singoli lavoratori;
- 6] Di stabilire che la Direzione aziendale produca, con cadenza bimestrale, un report da portare all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, di rendicontazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte da tutto il personale, degli eventuali scostamenti rispetto ai budget assegnati, con l'indicazione delle motivazioni degli stessi e delle proposte di risoluzione delle eventuali problematiche generatrici di tali scostamenti.

N° 102 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° **102** del 23/12/2010

OGGETTO

INDIRIZZI IN MATERIA DI LAVORO STRAORDINARIO.

L'anno duemiladieci, il giorno 23 (ventitré) del mese di dicembre, alle ore 16:30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1) Dott. Francesco Walter	POGGI	Presidente	
2) Avv. Cosima Ilaria	BUONOCORE	Vice Presidente	Ass. giust.
3) Avv. Massimo	MORETTI	Componente	

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- la proposta di bilancio regionale di previsione 2011 approvata in data 08/12/2010 dalla Giunta Regionale Pugliese contiene tagli dei trasferimenti destinati al settore del trasporto pubblico locale di circa 43 milioni di €;
- non è al momento definita la misura in cui tale riduzione delle compensazioni destinate all'esercizio dei servizi minimi regionali, conseguenti ai tagli operati ai trasferimenti statali destinati alle regioni, inciderà sui trasferimenti destinati alle singole aziende operanti nel trasporto pubblico su gomma;
- si rende già da ora necessario intervenire per assorbire i minori introiti regionali con una riduzione dei costi di gestione e con l'incremento delle altre voci di ricavi (riduzione dell'evasione, possibili incrementi di tariffe, ecc.);
- relativamente ai costi di gestione, nel bilancio d'esercizio 2009 della Società sono stati consuntivati costi per prestazioni straordinarie per un importo complessivo di circa € 934.000,00, a titolo di soli oneri diretti;
- il dato del bilancio dell'esercizio 2010 è destinato a lievitare ulteriormente, pur a fronte di una sostanziale invarianza dei servizi offerti e di una riduzione della forza media di personale, nei primi nove mesi dell'anno, di poche unità rispetto al dato del precedente esercizio;
- le motivazioni del ricorso alle prestazioni straordinarie sono rappresentate, in buona parte, dall'elevato numero di giornate di mancate prestazioni, dovute a malattie, infortuni, permessi retribuiti, permessi ex legge 104/91, permessi sindacali, ecc;
- ulteriore fattore di crescita delle ore di prestazioni straordinarie, relativamente al personale di guida, è individuabile nell'elevato numero di conducenti divenuti inidonei, in via temporanea o definitiva, allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale rivestito, che si è incrementato di anno in anno, riducendo di converso il numero degli operatori di esercizio idonei alla guida in linea;

Considerato che:

- occorre individuare tutte le misure aventi riflessi nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, anche attraverso la rivisitazione di accordi sindacali aziendali, se del caso, al fine di ricondurre il ricorso alle prestazioni straordinarie a livelli segnatamente più contenuti, realizzando economie di bilancio che, almeno in parte, potranno anche essere destinate al finanziamento degli accordi aziendali in materia di premio di risultato in favore del personale, in analogia a quanto già attualmente previsto per il progetto riguardante il personale amministrativo;
- per realizzare tale obiettivo è necessario interessare la dirigenza aziendale ed i quadri affinché siano individuate, in ogni reparto aziendale, le soluzioni organizzative ottimali per conseguire, già nel breve periodo, incrementi di produttività che si traducano in riduzione del numero di ore di lavoro straordinario;

Rilevato che:

- gli artt. 4 (*durata massima dell'orario di lavoro*) e 5 (*lavoro straordinario*) del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (*Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro*) disciplinano l'obbligo, per le aziende, di non superare il limite massimo di 48 ore di lavoro settimanale, comprese quelle di lavoro straordinario (computate come media nell'arco di massimo quattro mesi) e di 250 ore di lavoro straordinario nel corso di ciascun anno, pena l'irrogazione di sanzioni;
- il comma 5 dell'art. 17 del citato decreto legislativo prevede che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta, tra gli altri, di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;

Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1] Di attribuire ai dirigenti ed ai funzionari delle varie aree aziendali un budget di spesa per l'esecuzione di lavoro straordinario da parte del personale dei vari settori aziendali, pari al 50% degli oneri che saranno consuntivati, per ciascuna delle Direzioni aziendali, al medesimo titolo, nel bilancio d'esercizio 2010;
- 2] Di richiedere ai dirigenti e ai quadri aziendali l'individuazione delle misure di intervento nell'organizzazione aziendale finalizzate ad ottenere la suddetta riduzione senza significative contrazioni degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi offerti alla clientela;
- 3] Di stabilire che in nessun caso sarà possibile autorizzare i lavoratori, che non siano classificabili come personale direttivo o altro personale avente potere di decisione autonomo, ai sensi del citato art. 17 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario che determini:
 - a) Il superamento del numero di ore complessive individuali annuali di 250 di tali prestazioni;
 - b) Il superamento del limite massimo individuale di 48 ore di lavoro settimanale, comprese quelle di lavoro straordinario (comutate come media nell'arco delle 17 settimane previste dal CCNL);
- 4] Di stabilire che, ai fini dei limiti di cui al punto 3] è individuato come personale direttivo quello che riveste profili professionali aventi parametri retributivi pari o superiori a 205;
- 5] Di autorizzare per il restante personale il ricorso alle prestazioni straordinarie in misura maggiore rispetto ai suddetti limiti, esclusivamente attraverso la compensazione di tali eccedenze con riposi compensativi, previo adeguato confronto con le Organizzazioni sindacali aziendali e con il preventivo consenso da parte dei singoli lavoratori;
- 6] Di stabilire che la Direzione aziendale produca, con cadenza bimestrale, un report da portare all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, di rendicontazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte da tutto il personale, degli eventuali scostamenti rispetto ai budget assegnati, con l'indicazione delle motivazioni degli stessi e delle proposte di risoluzione delle eventuali problematiche generatrici di tali scostamenti.

I.c.s.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi